

STATUTO

GRUPPO INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA SAN BIAGIO 114

Numero REA: PT - 161243

Codice fiscale: 01576110470

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

NUOVO STATUTO GRUPPO INCONTRO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art.1 Denominazione

È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Cooperativa Sociale denominata: " **GRUPPO INCONTRO – Società Cooperativa Sociale**

Art. 2 Sede Sociale

La Cooperativa ha sede nel Comune di Pistoia.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all' assemblea straordinaria dei soci, deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato

Art. 3 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione della assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 4 Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi rivolti a persone svantaggiate e non, ai sensi della Legge n. 381/91 Art.1, comma, lett. a).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo internazionale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono : la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità si propone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni della Legge 381/91, è creata e gestita sul modello dell'impresa sociale e dell'organizzazione multi-stakeholders rispettando le prerogative di mutualità interna ed esterna.

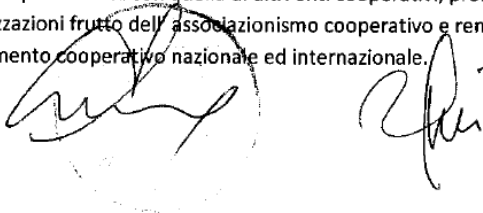
La Cooperativa intende altresì assicurare ai propri soci, mediante la gestione in forma associata dell' azienda sociale cui essi partecipano apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici aziendali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa nell' ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Per il raggiungimento dei propri scopi essa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi o ad altre organizzazioni frutto dell' associazionismo cooperativo e rendendosi partecipe del rafforzamento del movimento cooperativo nazionale ed internazionale.

Allegato C
all'atto REP. N. 142431
RACC. N. 16233



La Cooperativa svolge prevalentemente la propria attività con i soci ma può svolgerla anche con terzi, ivi compresi altri Enti Cooperativi, Imprese Sociali e Organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Costituisce prerogativa essenziale della Cooperativa, operare per la promozione di interventi orientati verso l'empowerment dell'individuo, dei gruppi e delle comunità, in una visione olistica in cui la persona possa essere aiutata, nella sua complessità, a trovare nuove soluzioni e sostegni alle varie forme di disagio esistenziale.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Per quello che concerne la regolamentazione del rapporto di lavoro, si rimanda al regolamento aziendale che determinerà il rapporto tra Cooperativa e soci lavoratori e/o dipendenti.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento fra i soci cooperatori.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

Art. 5 Oggetto Sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha come oggetto, sia diretto ed in conto proprio, sia per conto di terzi attraverso appalti e/o convenzioni con Enti Pubblici e Privati in genere, lo svolgimento delle attività nei settori della prevenzione dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della formazione e dell'educazione dell'istruzione, delle attività culturali di interesse sociale, dei servizi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone svantaggiate e disabili di cui all' art. 1, comma primo, della Legge 8 novembre 1991 n. 381 incluse le attività di cui all'Art. 2 comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del Decreto Legislativo n. 112 del 3 Luglio 2017, nonché dalle Leggi, dai regolamenti e dalle direttive in materia, ivi compresi quelli europei.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) Gestione e gestione di servizi, strutture e centri di riabilitazione e cura di carattere socio-sanitario, sanitario, educativo ed assistenziale, rivolti anche a soggetti disabili o portatori di handicap psichico, fisico e sensoriale;
- 2) Gestione di centri di accoglienza educativi e di socializzazione diurni e residenziali;
- 3) Gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture a carattere animativo e del tempo libero, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- 4) Gestione di servizi di accoglienza abitativa e di sostegno sociale rivolti a persone a rischio di marginalità ed esclusione sociale e/o vittime di violenza
- 5) Gestione di servizi socio-sanitari e/o di accoglienza e sostegno sociale, rivolti a minori a rischio di devianza e/o con disagio sociale e familiare e/o vittime di violenza
- 6) Gestione di asili nido, scuole materne, centri estivi e centri socio-educativi rivolti a minori in età scolare o a giovani adulti;
- 7) Gestione di servizi socio-sanitari e/o di accoglienza e sostegno sociale nell'area del disagio femminile. In tale contesto la Cooperativa opera attività di contrasto alla violenza di genere, tutelando i diritti di donne e minori nonché garantendo alle vittime di violenza familiare ed extra familiare, servizi di accoglienza, protezione, sostegno e cura e svolge interventi volti al contrasto e all'interruzione della violenza ai danni delle donne, garantendo un collegamento con i servizi territoriali per la prima e la seconda accoglienza, la rilevazione e valutazione della pericolosità della situazione, la presa in carico del bisogno di sostegno e di cura specifica. Detti servizi e interventi sono rivolti specificamente in favore di donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, di atti persecutori di *stalking* nonché a favore di minori vittime di violenza assistita e di donne adulte abusate in minore età.
- 8) Gestione di servizi di accoglienza abitativa, di sostegno sociale e di percorsi volti all'integrazione socio-culturale di minoranze etniche e più in generale di attività socio-sanitarie e/o socio-educative

nell'area dell'intercultura e della multiculturalità, ivi inclusa l'attività di accoglienza sociale e umanitaria ed integrazione sociale di migranti richiedenti asilo e beneficiari di provvedimenti di protezione internazionale di primo e di secondo livello.

- 9) Gestione di servizi domiciliari, assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- 10) Attività di assistenza infermieristica, riabilitativa e sanitaria a carattere domiciliare o realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti dalla Cooperativa ovvero messi a disposizione da Enti Pubblici o privati;
- 11) Strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e/o non autosufficienti sia di tipo residenziale che semiresidenziale diurno, nonché di servizi integrati per residenze protette;
- 12) Attività di animazione e di turismo a scopo sociale e didattico-educativo, rivolto ad anziani, minori, portatori di handicap e disabilità, a persone svantaggiate a rischio di marginalità sociale, ivi comprese le vittime di violenza, nonché altre attività rivolte alla popolazione e al territorio nel loro complesso, finalizzate alla promozione della salute, del benessere e di un sano stile di vita
- 13) Interventi terapeutici individuali e di gruppo di riabilitazione psicosociale e psicopedagogica, servizi ambulatoriali per l'erogazione di interventi psicodiagnostici, prestazioni di assistenza psichiatrica, prestazioni psicoterapiche individuali, familiari e di gruppo, consulenza nutrizionale, attività di *counselling* individuale e di gruppo;
- 14) Promozione, attivazione e realizzazione di percorsi, attività e progetti di prevenzione primaria e secondaria e di educazione alla salute, rivolti al mondo della scuola, del lavoro ed in generale al territorio nonché di attività prevenzione:
 - a) primaria, mirata ad una riduzione dell'insorgenza del disagio dell'individuo, del gruppo e della comunità;
 - b) secondaria, finalizzata ad una precoce individuazione e ad un immediato trattamento del disagio in modo da ridurre durata e gravità;
 - c) terziaria, finalizzata ad impedire il progredire del disagio attenuandone le conseguenze
 - Attività di sensibilizzazione e attuazione di progetti e percorsi di integrazione scolastica e supporto alle scuole di vario ordine e grado;
 - Servizi di consulenza e di attività di sostegno a strutture scolastiche e didattiche pubbliche e private;
 - Servizi e attività di promozione al legame tra generazioni;
 - Forme varie di assistenza e sostegno agli insegnanti e studenti e loro famiglie
- 15) Promozione, attivazione e realizzazione di percorsi formativi:
 - percorsi formativi volti alla qualificazione umana e culturale
 - percorsi di orientamento e recupero scolastico;
 - percorsi di orientamento professionale, clinico, riabilitativo e inerenti le tecniche di comunicazione
 - interventi e percorsi di supporto per DSA e BES
- 16) Attività formative nell'area psicologica, psicoterapica, educativo – formativa e medica per il tramite – tra l'altro – di metodologie di intervento sulle crisi, tecniche di auto-aiuto, psicologia dell'età evolutiva, psicologia di comunità, psicologia sociale, strategie di *empowerment* individuale, familiare, di gruppo e sociale; metodologie di analisi dei bisogni individuali, familiari, di gruppo e sociali; teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo, psichiatria e igiene mentale;

- 17)** Attività di gestione delle risorse umane e materiali nell'ambito della formazione, dell'educazione e della comunicazione;
- 18)** Attività di ricerca, anche attraverso attività di consulenza e divulgazione scientifica, organizzazione di congressi, conferenze, concerti, seminari di studio, convegni, workshop, manifestazioni culturali e sportive, nonché attraverso la realizzazione di strumenti informatici ed editoriali;
- 19)** Promozione di una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi sociali e culturali che interessano la collettività;
- 20)** Studi su argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici;
- 21)** Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità in cui si opera, finalizzata alla promozione della legalità e di una cittadinanza attiva più consapevole e disponibile all'attenzione e alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- 22)** Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- 23)** Interventi volti alla promozione della salute fisica e psichica della comunità;
- 24)** Attività di analisi organizzativa multidimensionale, progettazione, organizzazione e realizzazione di strategie utili a divulgare gli scopi e i progetti della Cooperativa;
- 25)** Attività di progettazione di spazi di vita, ambienti fisici e comportamento umano;
- 26)** Attività di sostegno, selezione e consulenza verso Aziende ed Enti Pubblici e Privati;
- 27)** Ai soli fini di natura terapeutica, socio- riabilitativa e di inclusione nel tessuto socio-lavorativo, la Cooperativa potrà istituire e gestire Aziende Agricole, Florovivaistiche, Agrituristiche, nonché di esercizi e laboratori artigianali.

Inoltre, in considerazione degli scopi mutualistici enunciati nell'Art. 4 nonché in riferimento agli interessi dei soci come più avanti determinati, la Cooperativa, nel perseguimento dei propri scopi sociali potrà attivare, in modo stabile o temporaneo, in conto proprio o per conto di terzi ed anche per il tramite della partecipazione a procedure concorsuali e ad evidenza pubblica, le seguenti attività a favore dei propri soci nonché del personale non socio di cui essa si avvarrà:

- a) servizi di supporto e di consulenza gestionale e tecnico-amministrativa e quant'altro necessario o utile ai propri soci e al proprio personale, per migliorare la loro efficacia operativa, nonché la loro soddisfazione e motivazione professionale;
- b) attività di coordinamento delle iniziative di sviluppo sociale dei propri soci e del rapporto con gli Enti Pubblici;
- c) Attività di studio, progettazione e gestione delle attività di orientamento, formazione ed aggiornamento professionale;
- d) Attività di gestione e organizzazione di attività di orientamento e addestramento, di corsi di formazione, realizzati anche con l'ausilio della Regione Toscana e del Fondo Sociale Europeo volte a sollecitare, stimolare e accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività della Cooperativa;
- e) Attività di welfare aziendale finalizzate al benessere dei soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Nello svolgimento delle attività sopra indicate, la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A. T. I. (Associazione Temporanea di Imprese) o A. T. S. (Associazione Temporanea di Scopo), per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà assumere in gestione, anche tramite trasferimento d'azienda ovvero affitto di ramo d'azienda, attività, servizi, strutture e centri di riabilitazione e cura di carattere socio-sanitario, sanitario, educativo ed assistenziale già esistenti, da Enti pubblici e privati, Associazioni, Enti non profit, cooperative ecc.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa potrà compiere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Essa potrà esclusivamente a tal fine, assumere interessenze e partecipazioni (ma non ai fini del collocamento e non nei confronti del pubblico) in altre Società di capitali, partecipare in associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzi, Società consortili, salvo comunque lo scopo mutualistico, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali ed occasionalmente concedere prestiti entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

È tassativamente esclusa la raccolta del risparmio fra i soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ovvero avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

TITOLO III SOCI

Art. 6 Numero e tipologie di soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Le tipologie di soci previste nel presente statuto sono:

1) soci cooperatori:

- soci lavoratori

- soci volontari

2) soci categorie speciali

3) soci sovventori

4) soci finanziatori

Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'Art. 11 della Legge 8 Novembre 1991, n. 381. Ogni socio dovrà essere iscritto in una apposita sezione del libro in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie e delle sottocategorie di soci su indicate. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R (o comunque con mezzo che rilasci ricevuta) alla Cooperativa.

Art. 7 Soci Cooperatori (Soci ordinari)

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) **Soci lavoratori** che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, siano in possesso di specifiche capacità professionali nei settori oggetto di attività della medesima, ovvero intendano acquisirle o che per la loro formazione, titoli professionali e culturali, per la loro esperienza nella direzione e/o gestione di imprese socio-sanitarie, sociali, educative e di sostegno alle categorie di cittadini svantaggiati o comunque in difficoltà o in stato di bisogno, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali. Possono inoltre essere ammessi come soci cooperatori, elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.
- La natura del rapporto lavorativo che potrà instaurarsi tra Cooperativa e socio lavoratore, che potrà essere di natura subordinata o autonoma, e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa,

nonché ogni altro elemento necessario in conformità alla normativa vigente, deve essere disciplinato da regolamento interno approvato dall'Assemblea.

- b) **Soci volontari**, entro i limiti previsti dalle leggi vigenti, i quali prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91

Art. 8 – Ammissione dei soci cooperatori

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio - se diverso dalla residenza - eventuale diverso recapito a cui inviare le comunicazioni, indirizzo di posta elettronica, PEC (se in possesso);
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, dei titoli culturali e delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a:
 - per i soci volontari**: al numero di 1 (una) azione del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque) né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
 - per i soci lavoratori ordinari**: a n. 40 (quaranta) azioni del valore nominale di Euro 25, 00 (venticinque) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;Il socio lavoratore dovrà corrispondere anche l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su indicazione del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- per i soci speciali**: alla metà del numero di azioni stabilite dallo Statuto per l'ammissione dei soci lavoratori ordinari né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 53 e seguenti del presente statuto.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e alla effettiva partecipazione del socio alla vita economica della cooperativa; l'ammissione deve perciò essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo e non deve compromettere lo scambio mutualistico con i soci preesistenti.

In caso la domanda di ammissione venga avanzata da **persona giuridica** nei limiti consentiti dalla Legge, quali società, associazioni od enti, detta domanda, fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, dovrà contenere:

- a) denominazione e indicazione della Ragione Sociale, della forma giuridica e della sede legale;
- b) l'attività esercitata;
- c) la deliberazione dell'Organo Sociale che ha autorizzato la domanda di ammissione;
- d) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- e) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a n.40 (quaranta) azioni del valore di euro 25,00 (venticinque) ciascuna né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) La espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 53 e seguenti del presente statuto.

Parimenti al socio lavoratore, il socio persona giuridica dovrà corrispondere anche l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo nonché l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

Le azioni sottoscritte dai soci potranno essere liberate anche con versamenti rateali nei termini e nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, anche attraverso un colloquio con il presidente o con un consigliere appositamente delegato, e verificata l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione viene comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea a norma dell'Art. 2528 IV comma c.c.

Nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio, oppure qualora la cooperativa sia esentata dalla redazione della stessa, nella nota integrativa, gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La partecipazione al capitale sociale dei soci cooperatori, il cui valore complessivo non deve essere superiore al limite massimo stabilito dalla legge, è costituita da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Diritti, Obblighi e Divieti dei Soci

Cooperatori

9.1 Diritti

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla Legge, in particolare il diritto di voto, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Spetta altresì ai soci lavoratori il diritto al ritorno nei limiti previsti dalla Legge e dal regolamento della Cooperativa.

Ai sensi di quanto prescritto dalla Legge 381/91, i soci volontari, che in quanto tali prestano la loro opera gratuitamente, avranno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e non potranno pertanto beneficiare dell'istituto del ritorno previsto per i soci lavoratori.

I soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo, se la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del c.c., di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se nominato. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. Dei verbali esaminati non potranno tuttavia essere estratte copie senza l'espresso consenso del Presidente.

9.2 Obblighi

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci cooperatori sono obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando direttamente all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione e ad astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli interessi della Cooperativa.
- c) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

1. Per tutti i soci :

- del capitale sottoscritto,

2. Per tutti i soci ad eccezione dei soci volontari:

- della eventuale taxa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

I soci inoltre:

- d) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali,

- e) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - f) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - g) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato di attività svolta;
- I soci lavoratori in particolare:
- h) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa.

9.3 Divieti

È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente.

L'organo amministrativo in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato può tuttavia autorizzare il cooperatore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di altre imprese e cooperative anche in qualità di socio.

Non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della Cooperativa. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 10 Categoria speciale soci

Ai sensi dell'art. 2527 del Codice Civile, comma 3, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria di soci speciali coloro che intendano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali, coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa e che intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. I soci facenti parte della categoria speciale non possono essere più di un terzo del totale dei soci cooperatori ed hanno l'obbligo di partecipare agli specifici percorsi di inserimento attivati dalla cooperativa.

Nella categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.7.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità da quanto stabilito da apposito regolamento stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi della formazione professionale o inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) il numero delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento della sua ammissione, che non potrà comunque essere inferiore a 20.
- 4) l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo;
- 5) l'eventuale tasso di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, tenuto conto dei costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nella forma di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto unicamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare, in assemblea, i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa, inoltre ad essi non compete il diritto di voto per la nomina degli amministratori e per la relativa revoca, nonché per le delibere di competenza dell'assemblea straordinaria, e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis del codice civile, fermo restando ogni altro diritto riconosciuto ai soci dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione fisserà il periodo di permanenza nella categoria speciale che non potrà comunque essere superiore a 5 anni dall'ammissione del socio.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che delibererà detta ammissione dopo aver verificato che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nella organizzazione aziendale.

L'ammissione del socio speciale alla categoria di socio lavoratore deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli *standards* produttivi;
- e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso dal rapporto associativo comporterà l'automatica estinzione del rapporto di lavoro.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso dal rapporto associativo comporterà l'automatica estinzione del rapporto di lavoro.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE – MORTE DEL SOCIO

Art. 11 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per :

- a) recesso, esclusione, o per causa di morte in caso di socio persona fisica;
- b) recesso, esclusione, scioglimento e liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, art. 2531 può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la

stessa;

- d) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla Legge e che in ragione di tali requisiti cessi, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- e) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività lavorativa, con un preavviso di almeno 60 giorni.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione; se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 53 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti per i quali il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima di detta chiusura e con la chiusura dell'esercizio successivo, in caso contrario.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

In casi eccezionali il CdA, sulla base di motivazioni oggettive di opportunità o per effetto di normative specifiche, potrà concedere il recesso anche in assenza delle motivazioni citate ai punti a), b), c), d), senza che tra lo stesso e la Cooperativa sia stato o debba essere risolto il rapporto di lavoro. In tali casi il CdA avrà l'obbligo di specificare nella delibera di accoglimento della domanda di recesso, le ragioni della deroga applicata, avendo altresì cura di darne evidenza nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio, oppure qualora la cooperativa sia esentata dalla redazione della stessa, nella nota integrativa.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione e la partecipazione alla società;
- b) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa, in particolare in quei casi che cessi il proprio rapporto con la Cooperativa e non provveda a trasmettere domanda di recesso;
- c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza, e segnatamente:
 - c1) nel caso di socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato dal regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
 - c2) nel caso di socio lavoratore con rapporto di lavoro non subordinato, per inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ed indicato dal regolamento ai sensi dell'Art. 6 della Legge 142/01 e ss.mm. e dell'Art.2521 ultimo comma c.c.
- d) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dalla Legge, ivi comprese quelle inadempienze che, per le categorie professionali per cui è obbligatoria la valida iscrizione in albi e/o elenchi professionali, comportino la perdita dell'abilitazione all'esercizio della professione in virtù della quale il socio-lavoratore presta la propria opera all'interno della cooperativa (medici, psicologi, psicoterapeuti, infermieri, etc.)
È fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che si renda moroso nel pagamento del capitale sottoscritto o nel pagamento di somme dovute alla società a qualsiasi titolo. In questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata o PEC o raccomandata a mano controfirmata dall'interessato per ricevuta, a

- mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 30 (trenta) giorni da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- f) che svolga, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, attività in concorrenza con la cooperativa, sia in proprio che prestando la propria opera presso altre imprese private o pubbliche;
 - g) nel caso di socio appartenente alla categoria speciale, qualora al termine del periodo di appartenenza alla categoria medesima il Consiglio di Amministrazione ritenga non essersi verificati i presupposti per un suo proficuo inserimento nella cooperativa, ferma restando la possibilità di decidere l'esclusione in qualunque momento per tutti gli altri motivi previsti dalla legge e dal presente articolo;
 - h) che sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici od in relazione al quale ricorrano le altre fattispecie previste dall'art. 2286 del c.c.;
 - i) che venga condannato per reati dolosi che il Consiglio di Amministrazione ritenga lesivi dell'etica e degli scopi perseguiti dalla Cooperativa ed oggettivamente incompatibili con essi

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento comunicato al socio ai sensi dell'Art. 14 del presente Statuto, previo espletamento delle procedure di contestazione previste dal regolamento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può:

- a) chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento;
- b) proporre opposizione al Collegio Arbitrale, ai sensi degli Artt. 53 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, con riguardo al rapporto sociale, a far data dall'annotazione nel libro soci, da eseguirsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determinerà anche la risoluzione del rapporto di lavoro pendente. Pertanto in caso di esclusione, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto, salvo l'applicazione di deroghe, disciplinate dal regolamento. Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione dei soci cooperatori che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità.

Art. 14 Delibere di recesso e di esclusione

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o raccomandata a mano controfirmata dall'interessato per ricevuta.

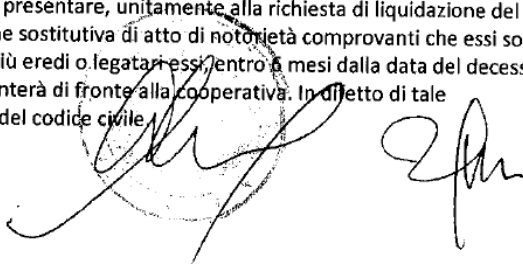
Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al collegio Arbitrale, come previsto dagli Artt. 53 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 16

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. To the right of the signature, there is another handwritten mark, possibly a date or a second signature.

Art. 16 Liquidazione

I soci deceduti od esclusi o gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende, oltre agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ovvero attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili, anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale con il socio diventa operativo, se detto scioglimento avviene almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio stesso. Ove tale limite temporale fosse superato, il rimborso avrà luogo entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Pertanto per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies e 2545 sexies c.c., la liquidazione, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposta in rate semestrali entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 17 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13 lettere b), c), ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI – RISTORNI

Art. 18 Trattamento economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'Art. 2521 ultimo comma c.c. e della Legge 142/2001 e ss.mm.ii.

a) Trattamento economico relativo al rapporto di lavoro :

Il trattamento economico riferito al rapporto di lavoro dei soci con la società Cooperativa, terrà conto della natura subordinata o non subordinata del rapporto di lavoro stesso.

In particolare per i soci operatori titolari di rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e della qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differente da quello di lavoro subordinato, il trattamento economico sarà proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Art. 2521 ultimo comma c.c. e della Legge 142/2001 e ss.mm.ii può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza

dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

b) Ristorni:

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare sulla destinazione del ristorno proposto dal Consiglio di Amministrazione.

I ristorni saranno attribuiti ai soci lavoratori proporzionalmente alla quantità e qualità dell'attività da essi prestata nei confronti della cooperativa, secondo regole e modalità definite nel regolamento sopra citato approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Art. 2521 ultimo comma c.c. e della Legge 142/2001 e ss.mm.ii, come più dettagliatamente esposto all'Art. 36 del presente Statuto.

TITOLO VI

SOCI FINANZIATORI – SOCI SOVVENTORI

Art. 19 Norme Applicabili

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo 111 del presente statuto, possono essere ammessi finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c.

Rientrano nella categoria dei soci finanziatori anche i soci sovventori, disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59, nonché possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa Legge n. 59. Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni adottate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 20 Conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25 ciascuna.

Ogni socio finanziatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 400. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, da liberarsi in denaro, possono essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21 Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale, costituito con i conferimenti dei soci sovventori di cui ai successivi articoli del presente statuto.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione di titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del c.c.

La cooperativa ha comunque facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'art. 2346 comma 1 del c.c.

Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato attestante il numero delle azioni dallo stesso sottoscritte.

Art. 22 Modalità di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare detto diritto, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari alle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata dal Consiglio di Amministrazione;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per gli altri soci;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di seguito previste, ad esse spettanti e gli eventuali diritti patrimoniali, ovvero amministrativi, eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse, in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni di seguito riportato:

da 400 a 999 azioni: n° 1 voto;

da 1.000 a 3.999 azioni: n° 2 voti;

da 4.000 a 9.999 azioni: n° 3 voti;

da 10.000 a 19.999 azioni: n° 4 voti;

da 20.000 a 30.000 azioni: n° 5 voti;

oltre le 30.000 azioni: numero di voti fino ad un terzo dei voti spettanti all'Assemblea, secondo quanto stabilito in apposito regolamento da questa approvato.

Quanto sopra, fermo restando il computo del tetto massimo dei voti complessivamente attribuibili per Legge, all'insieme dei soci finanziatori, come di seguito specificato.

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 Gennaio 1992 n.59, i voti attribuiti a ciascun socio sovventore, non possono essere più di cinque, così ripartiti:

da 400 a 999 azioni: n° 1 voto;

da 1.000 a 3.999 azioni: n° 2 voti;

da 4.000 a 9.999 azioni: n° 3 voti;

da 10.000 a 19.999 azioni: n° 4 voti;

oltre le 20.000 azioni: n° 5 voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori, compresi quindi i soci sovventori, non devono superare il terzo dei voti spettanti all'Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di amministratori e di sindaci effettivi e supplenti, ove prevista la nomina di un collegio sindacale, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'Organo.

Ai soci finanziatori è altresì riservata la nomina di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Dette nomine saranno deliberate a maggioranza dei voti spettanti ai soci finanziatori.

Art. 23 Diritti Patrimoniali dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea sopra prevista. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa di cui al titolo seguente del presente statuto, il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59 (per cui il tasso di remunerazione delle azioni dei soci sovventori e di quelle di partecipazione cooperativa, non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci). La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell' art. 2514 c.c. (che vieta di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato). La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali, a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto a quelle dei soci cooperatori per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni, si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 24 Diritto di partecipazione alle Assemblee - Assemblea Speciale Soci Finanziatori

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla Legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee Speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del c. c. in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 25 Recesso dei soci finanziatori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste agli artt. 2437 bis e seguenti del c.c., per un importo corrispondente al valore nominale ed alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

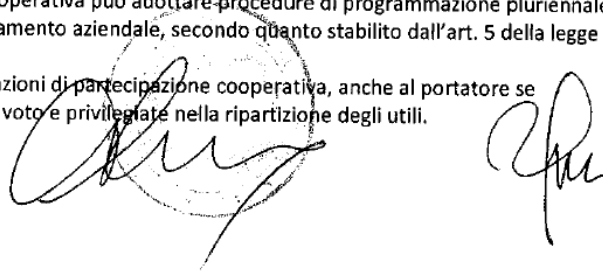
TITOLO VII

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 26 Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all' ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.



Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 25. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art.23.

Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

All'atto dello scioglimento della cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina: l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 27 Assemblea Speciale azionisti di partecipazione

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci, dalla Legge e dal presente Statuto, determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 28 Recesso degli azionisti di partecipazione cooperativa

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 29 Obbligazioni – Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 30 Assemblea Speciale Obbligazionisti

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e al rappresentante comune si applica quanto previsto di Legge e dal precedente articolo 24 del presente statuto

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31 Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25. Le azioni complessivamente detenute dal socio non possono essere superiori ai limiti di legge.
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, rappresentati da azioni ciascuna del valore di Euro 25;
 - 3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 25 ciascuna, destinate alla costituzione del Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
 - 4) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, del valore nominale di euro 25 ciascuna.Il numero dei conferimenti di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) del presente articolo è illimitato.
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 35 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente Art.9;
- d) dalla eventuale riserva straordinaria;
- e) dalla riserva divisibile in favore dei soci finanziatori, formata con le quote degli utili di esercizio di cui all'Art. 35 del presente statuto;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per Legge o per statuto e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 2447 bis e seguenti del c.c.

Art. 32 Indivisibilità delle riserve

Le riserve, ordinaria o legale e straordinaria o facoltative, sono indivisibili e pertanto è esclusa la possibilità di distribuirle fra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

La riserva divisibile di cui al precedente punto e) dell'art. 31 del presente statuto, può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti, diversi dai soci cooperatori.

Art. 33 Acquisto di azioni proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'Art. 2545 quinquies del c.c. e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 34 Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni, deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione da quest'ultimo, salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. L'espressione del mancato gradimento al trasferimento non accompagnato dall'indicazione di un acquirente alternativo comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, comporta per il socio il diritto di recesso in deroga agli artt. 12 e 25 del presente Statuto, ferma restando la possibilità di proporre opposizione al Collegio arbitrale.

TITOLO IX ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 35 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e dei relativi allegati in conformità alle norme del Codice Civile.

Gli amministratori devono, in tale contesto, illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. Essi devono inoltre indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità coi principi mutualistici.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. A titolo esemplificativo si intendono esplicitamente quali particolari esigenze idonee a consentire il differimento della convocazione, la numerosità dei servizi espletati dalla Cooperativa nei confronti dei committenti e l'espletamento dell'attività attraverso più di due filiali.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti di legge e delle modalità previste all'Art. 36 del presente statuto, e quindi sulla ripartizione degli utili, destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 per il mantenimento dei requisiti mutualistici e fiscali;
- d) ad eventuali dividendi da distribuirsi ai soci finanziatori, ai soci sovventori ed ai soci portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti stabiliti dalla Legge e secondo le modalità stabilite dai titoli VI e VII del presente Statuto;
- e) ad eventuali dividendi, ragguagliati al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di altre riserve patrimoniali indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 36 Ristorni

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio e su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare, secondo quanto previsto dall'Art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001 e ss.mm.ii., sulla destinazione del ristorno a favore dei soci lavoratori, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta ad integrazione della retribuzione;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso nel periodo corrispondente all'esercizio sociale.

Le modalità e i criteri di calcolo del ristorno sono disciplinati dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'Art. 2521 ultimo comma c.c.

L'erogazione di ristorni non potrà essere superiore al 30% (trenta per cento) del trattamento economico complessivo spettante a ciascun socio lavoratore.

TITOLO X REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 37 Requisiti mutualistici

In conformità all'Art 2514 del codice civile:

- a) è vietata la distribuzione ai Soci di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori;
- d) è obbligatoria la devoluzione in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI ORGANI SOCIALI

Art. 38 Organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato, oppure il Revisore Contabile

Art. 39 Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, solo qualora il Consiglio di Amministrazione non scelga, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tra seguenti mezzi di comunicazione, purché tramite essi l'avviso risulti pervenuto ai destinatari almeno 8 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della assemblea e

purché siano pertanto attuate modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei convocati:

- a) lettera raccomandata A.R., PEC o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi o con altri servizi postali equiparati e forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta con apposta la data di ricevimento;

ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo come di seguito elencato:

per quanto riguarda i Sindaci effettivi:

- c) messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica comunicata ufficialmente dai Sindaci effettivi alla Società;

per quanto riguarda i soci:

- d) messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo di posta elettronica che sia comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro dei soci;

Nello specifico per i soci lavoratori la convocazione potrà essere effettuata ed avrà pertanto validità anche attraverso :

- e) messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica aziendale nominativa, che la Società mette a disposizione di ciascun socio lavoratore
- f) affissione nelle singole bacheche ubicate in ciascuna sede (legale e operativa) ove i soci lavoratori prestano la propria attività.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta ai mezzi formali indicati ai punti a), b), c), d) e), f), usare qualunque altra forma di pubblicità, diretta a meglio diffondere fra i soci, l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

L'assemblea ha luogo almeno tre volte l'anno.

Essa può essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando al medesimo ne sia fatta domanda da parte di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. Ai sensi dell'art. 2367 del c.c., la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 40 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22 nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 8) approva i regolamenti previsti ai sensi dell'Art.2521 ultimo comma c.c. e dell'Art. 6 della Legge 142/01 e ss.mm.ii;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;

- 11) nomina il Presidente del consiglio di amministrazione;
 - 12) delibera sull'eventuale erogazione del ristoro, ai sensi dell'art. 36 del presente statuto e di quanto stabilito dal regolamento;
 - 13) delibera l'autorizzazione agli amministratori per l'acquisto o la vendita di immobili, e per la costituzione su di essi di garanzie ipotecarie, e sulla dismissione della azienda sociale o rami di essa
 - 14) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
 - 15) delibera sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale indicato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- L'Assemblea Straordinaria è considerata tale, a norma di legge, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge, alla sua competenza.

Art. 41 Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci e i voti di cui gli stessi sono portatori e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti in Assemblea.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Restano salvi eventuali maggiori quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla Legge e dal regolamento, per particolari deliberazioni.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Art. 42 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano. Resta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, a seconda degli argomenti trattati, l'opportunità di procedere a votazione segreta. In ogni caso dovranno essere comunque adottati procedimenti che consentano la chiara individuazione dei soci favorevoli, contrari o astenuti.

Art. 43 Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione al di sotto del conferimento minimo previsto per i soci sovventori; ai soci persone giuridiche si applicano le normative previste per finanziatori. Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 22.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, e che non sia amministratore o sindaco della cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 44 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 45 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. I componenti del Consiglio potranno essere scelti solo tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori possono essere rieletti nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 46 Compiti degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli amministratori o gli organi delegati, dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno semestrale, i risultati gestionali e/o amministrativi conseguenti alle decisioni assunte ed alle azioni intraprese nell'esercizio della delega stessa nonché l'andamento e la prevedibile evoluzione di tali risultati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Ciascun amministratore non può ricoprire contemporaneamente la stessa carica in altre cooperative od enti che svolgano attività concorrenti.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che in una determinata operazione abbia un interesse, sia per conto proprio che per conto di terzi, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale se nominato, ed ove trattasi di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compimento dell'operazione, investendone l'organo collegiale.

Art. 47 Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera raccomandata ovvero con fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo espressamente indicato dagli amministratori o all'indirizzo nominativo di posta elettronica aziendale nel caso in cui essi siano soci lavoratori e dai membri dell'organo di controllo, risultanti dalla documentazione in possesso della cooperativa.

Dette convocazioni devono essere spedite o consegnate almeno otto giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a un giorno.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei

partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 48 Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dell'amministratore o degli amministratori mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 49 Compensi agli amministratori

Agli amministratori e al Comitato Esecutivo, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, proporre all'Assemblea, la quale lo delibera, il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 50 Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori

delegati, se nominati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

Art. 51 Controllo contabile

Ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 2543 c.c. e salva la facoltà di nomina, come previsto dal successivo art. 52, del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea dei Soci, al quale venga delegato anche il controllo contabile sulla società, lo stesso controllo è esercitato da un Revisore Legale dei Conti Contabile o da una società di revisione, entrambi iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia nominato dalla assemblea, ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile. Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2409 bis, secondo comma, il controllo è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori Legali dei Conti.

Art. 52 Collegio Sindacale

Nel caso che ricorrano le fattispecie previste dall'art. 2543 c.c., oppure qualora l'Assemblea dei Soci provveda alla nomina del Collegio Sindacale, lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e di due supplenti, aventi i requisiti di legge. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2409 bis c.c., il controllo legale dei conti sarà affidato dalla assemblea al Collegio Sindacale, se nominato. In questo caso il Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2409/bis ultimo

comma c.c., dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO XII

CONTROVERSIE

Art. 53 Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia tra i Soci, ovvero tra la cooperativa e i Soci, ovvero fra i Soci e/o la Cooperativa, da un lato, e gli organi di quest'ultima dall'altro, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, o scioglimento del presente Statuto, nonché relativa alla responsabilità degli organi sociali, ad eccezione delle sole controversie che per legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria e le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione in base alla procedura di conciliazione della Camera di commercio Di Pistoia.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da 3 arbitri, da nominarsi da Presidente del Tribunale di Pistoia. L'arbitrato avrà luogo a Pistoia e sarà condotto in lingua italiana. Il collegio arbitrale deciderà entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina, secondo diritto ed in via rituale, ai sensi ed in conformità del diritto sostanziale e processuale italiano. Il collegio arbitrale determinerà altresì come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 54 Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri, è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 55 Scioglimento

La società si scioglie per le cause previste dall'art.2545 duodecies c.c.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis c.c., i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.
Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Art. 56 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.35, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

**TITOLO XIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Art. 57 Regolamenti

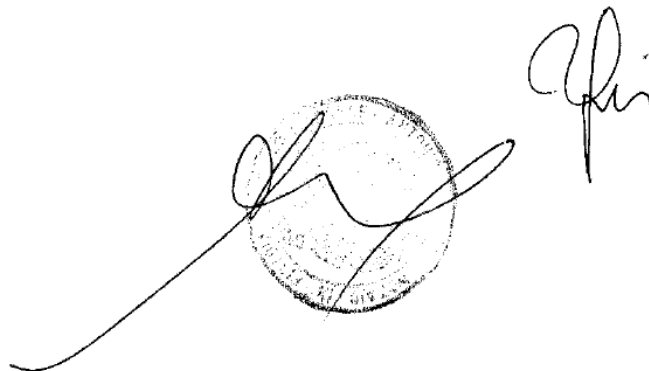
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione elaborerà i regolamenti previsti ai sensi dell'Art. 2501 ultimo comma c.c. e dell'Art. 6 Legge 142/01 e ss.mm.ii, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 58 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 59 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91 e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is fluid and extends from the left towards the right, crossing the stamp.

27 di **27**